

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il Museo di Capodimonte, con sede in Napoli (80131), Via Miano n. 2, C.F. n. 95219190634, P.E.C.: mbac-mucap@mailcert.beniculturali.it, legalmente rappresentato dal Dott. Sylvain BELLENGER, nato a Valognes (Francia), il 29/4/1955, codice fiscale BLLSLV55D29Z110D, in qualità di Direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte

E

La Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A., con sigla GE.S.A.C. S.p.A., con sede in Napoli (80144), Aeroporto di Capodichino, Uffici Direzionali "GESAC" S.n.c., C.F. e partita IVA n. 03166090633, P.E.C.: PROTOCOLLO@GESAC.LEGALMAIL.IT, legalmente rappresentata dal Dott. Roberto Barbieri, nato a Napoli il 4/2/1953, codice fiscale BRBRRT53B04F839E in qualità di Amministratore Delegato (nel prosieguo "GE.S.A.C. S.p.A."), entrambi i soggetti costituiti denominati come le "parti", quando congiuntamente indicati.

PREMESSO

- che la GE.S.A.C. S.p.A., società concessionaria della gestione dell'Aeroporto di Napoli Capodichino e dell'Aeroporto di Salerno "Costa d'Amalfi", promuove e sostiene iniziative per lo sviluppo della filiera del trasporto e dell'economia e coopera con Enti Culturali e Museali per la valorizzazione del patrimonio artistico e dei principali attrattori culturali, anche allo scopo di consolidare i flussi turistici internazionali verso il territorio della Regione Campania;
- che in data 21.5.2018 la GE.S.A.C. ha sottoscritto un protocollo di intesa con il Museo di Capodimonte, che rappresenta per il territorio della Regione Campania e



per la Città di Napoli un attrattore straordinario per il valore del suo patrimonio artistico e culturale conosciuto in tutto il mondo;

- che il protocollo di intesa, sottoscritto per dare attuazione ad una comune strategia per la valorizzazione culturale del comprensorio campano e delle aree limitrofe, e per favorire lo sviluppo turistico dei territori interessati, ha dato risultati soddisfacenti per entrambe le parti ed ha consentito una reciproca e fattiva collaborazione tra la GE.S.A.C. e il Museo di Capodimonte;

- che le parti intendono proseguire in tale attività di collaborazione al fine della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale presente sul territorio secondo le rispettive specificità e competenze, patrimonio che rappresenta uno dei principali attrattori del flusso turistico;

- che le parti hanno ravvisato nel Protocollo di Intesa uno strumento di reciproca collaborazione per garantire rapidità ed efficace di azione, oltre che unitarietà di indirizzo.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo anche per il loro valore ermeneutico.

Articolo 2 – Cessazione di efficacia del Protocollo del 21.5.2018

Le parti dichiarano che il presente Protocollo sostituisce quello del 21.5.2018 che dovrà ritenersi pertanto, da tale momento, privo di qualsivoglia effetto salvo che per quanto previsto dall'art. 4 in relazione al contributo riconosciuto dalla GE.S.A.C. in favore del Museo di Capodimonte ex art. 2 D.L. 31.5.2014 n. 83 (art. bonus) con conseguente conferma dell'impegno della GE.S.A.C. di versare al Museo di



Capodimonte, a saldo dell'impegno assunto, la rata del contributo di €100.000,00 (centomila/00) relativa all'anno 2020.

Articolo 3 – Ambiti di collaborazione

La collaborazione tra le parti avverrà nel rispetto delle prerogative di ciascuna di esse e sarà volta alla valorizzazione integrata del patrimonio artistico e culturale del Museo di Capodimonte, secondo una duplice modalità: a) accordo di partenariato; b) contributo ex art. 1 D.L. 31.5.2014 n. 84 (art. bonus), di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 4 e 6.

Articolo 4 – Accordo di partenariato

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa le parti si impegnano a collaborare, anche eventualmente previa conclusione di un accordo di partenariato ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, ed in particolare:

a) la GE.S.A.C. si dichiara disponibile:

- 1) a fornire al Museo di Capodimonte, tramite la propria struttura, indicazioni e chiarimenti che dovessero essere richiesti dal Museo di Capodimonte in ordine a problematiche di natura tecnica che potessero sorgere nel corso dell'esecuzione dei lavori di restauro ed insonorizzazione degli edifici destinati a Museo attivando, a tal fine, un canale privilegiato con gli uffici tecnici del Museo;
- 2) a commissionare, come è avvenuto, all'ENAV uno studio per verificare la possibilità di individuare nuove procedure di atterraggio e decollo tese alla riduzione dell'impatto sonoro sul Museo di Capodimonte e zone adiacenti;
- 3) a valutare, eventualmente, il posizionamento di alcune opere (in originale o in copia) in aeroporto per la valorizzazione del patrimonio artistico del Museo di Capodimonte;
- 4) a stipulare le opportune coperture assicurative previste per l'eventuale esposizione delle opere d'arte e curare la messa in sicurezza delle opere esposte;



5) a farsi carico degli eventuali trasporti da/per i depositi del Museo di Capodimonte delle opere d'arte;

6) a concedere spazi pubblicitari nell'area arrivi dell'aeroporto di Napoli finalizzate a valorizzare le attività museali (principali mostre) a condizioni economiche agevolate considerata la partnership istituzionale con il Museo con una scontistica non superiore al 20% del valore pubblicitario di mercato per una durata non superiore a due mesi per una mostra all'anno da individuare a carico del Museo di Capodimonte.

Al fine di garantire l'effettiva disponibilità degli spazi pubblicitari per l'anno 2020, si richiede al Museo di Capodimonte di comunicare entro e non oltre il mese di dicembre 2019 le proprie richieste che potranno essere accolte nei limiti della effettiva disponibilità e per gli anni successivi entro il mese di ottobre di ciascun anno precedente la relativa pianificazione per ciascun anno successivo;

7) a concedere per una durata di 12 mesi la possibilità di utilizzo di un totem da personalizzare con onere a carico del Museo di Capodimonte all'interno dell'area arrivi dell'Aeroporto Internazionale di Napoli per la diffusione di messaggi ed informazioni sulle attività museali.

b) il Museo di Capodimonte si dichiara disponibile:

1) a valorizzare il brand Aeroporto di Napoli in modo opportuno e condiviso elevandolo a *main partner* nel corso delle principali mostre, eventi ed iniziative che si terranno nel Museo di Capodimonte nel periodo di durata del presente accordo, in modo tale che sia evidente il ruolo e lo spirito e la funzione di "mecenatismo" della società di gestione dell'Aeroporto di Napoli;

2) la definizione delle attività e della visibilità di cui al punto precedente avverrà attraverso un coordinamento tra i rispettivi uffici di comunicazione sulla base di una programmazione annuale delle principali mostre, eventi ed iniziative a cura del Museo di Capodimonte. Il logo della GE.S.A.C. dovrà essere esposto unitamente a



quello del Museo di Capodimonte e dovrà essere evidenziato il ruolo di main partner della GE.S.A.C.;

3) ad offrire sconti e trattamenti agevolati ai dipendenti della GE.S.A.C. per la visita del Museo di Capodimonte;

4) a prestare la direzione scientifica degli interventi, proponendo le eventuali opere da esporre (in originale o copia), approvandone il progetto per quanto di competenza, individuando le tematiche da proporre all'interno dei punti informativi, le modalità illustrative, etc.-.

Articolo 5 – Comunicazione dell'accordo di collaborazione

Il Museo di Capodimonte e la GE.S.A.C. in considerazione dei risultati soddisfacenti dati dal precedente accordo di collaborazione indiranno entro il mese di gennaio 2020 una conferenza stampa presso il Museo di Capodimonte al fine di rendere noti i risultati conseguiti attraverso la collaborazione e la volontà di proseguire nella stessa.

Articolo 6 – Contributo in favore del Museo di Capodimonte ex art. 2 D.L.

31.5.2014 n. 83 (Art. Bonus)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, la GE.S.A.C. S.p.A. si impegna ad erogare in favore del Museo di Capodimonte, a sostegno dell'attività istituzionale del Museo, un contributo economico complessivo, in favore del Museo di Capodimonte, pari ad € 580.000,00 (cinquecentoottantamila) così suddiviso: € 280.000,00 (duecentoottantamila) per l'anno 2021; € 200.000,00 (duecentomila) per l'anno 2022; € 100.000,00 (centomila) per l'anno 2023.

L'importo di € 280.000,00 corrispondente alla prima rata del contributo economico di cui innanzi (ART BONUS), ferma restando la riferibilità dell'importo – per competenza - all'esercizio del 2021 sarà erogato per cassa entro il primo semestre del 2020.

Quanto sopra in considerazione anche della tempistica dei relativi reciproci impegni.



Detto contributo, subordinato alla preventiva approvazione da parte dei competenti organi di amministrazione della GE.S.A.C. S.p.A., sarà erogato secondo le modalità e nei termini come precisati in un successivo atto che sarà formalizzato tra le parti a seguito del positivo rilascio di detta approvazione.

Articolo 7 – Aree di installazione nel Terminal Aeroportuale

Le aree dove saranno collocate le opere d'arte del Museo di Capodimonte saranno individuate nel documento che sarà allegato al successivo atto attuativo che sarà predisposto dalle parti.

Le parti definiranno le installazioni con carattere permanente e quelle con carattere temporaneo, per entrambe le quali stabiliranno anche la durata temporale delle esposizioni.

La GE.S.A.C. S.p.A. ha la facoltà, per necessità operative e/o commerciali, di poter disporre la rimozione anticipata delle installazioni e/o il loro spostamento in altro luogo nell'ambito del Terminal, previo accordo con il Museo di Capodimonte.

Articolo 8 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle parti firmatarie s'impegna, con la sottoscrizione del presente atto, salvo quanto previsto al precedente articolo 5, a non divulgare e a non utilizzare per finalità non connesse a tutto quanto concerne l'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, tutte le informazioni, i dati, le registrazioni e le opinioni di qualsiasi natura, tecnica e non tecnica, che vengano, direttamente o indirettamente, a conoscenza delle stesse, nell'esercizio delle corrispondenti attività.

Gli obblighi e le restrizioni previste dal presente articolo sopravviveranno alla scadenza del termine di cui all'art. 10, per un periodo di $2 =$ (due) anni.

Articolo 9 – Diritti di proprietà intellettuale

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni informazione comunicata da ciascuna delle parti firmatarie all'altra, resterà nella esclusiva titolarità di quest'ultima e che



nessuna previsione del presente Protocollo d' Intesa potrà legittimare o essere idonea a riconoscere in favore della parte ricevente qualsiasi diritto brevettuale, *copyright* o diritto di proprietà intellettuale in merito al contenuto delle informazioni stesse.

Articolo 10 – Inadempimento e Responsabilità

In caso di mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Protocollo d'Intesa, la parte adempiente procederà alla contestazione scritta nei confronti dell'altra parte.

Nel caso in cui l'inadempimento si protragga per oltre trenta giorni dalla data di ricezione di detta contestazione, la parte adempiente potrà risolvere il presente Protocollo di Intesa, con effetto immediato senza necessità di preavviso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La GE.S.A.C. S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine agli obblighi posti a proprio carico con il presente atto, di cui ai punti 1) – 2) dell'art. 4 – atteso il carattere meramente consulenziale delle attività previste.

Articolo 11 – Efficacia e durata

Il presente Protocollo d' Intesa entrerà in vigore il giorno della firma ed avrà durata di anni 3 =(tre).

Articolo 12 – Diritto di recesso

Ciascuna parte potrà recedere dal presente Protocollo d'Intesa tramite comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni, fermo l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 8.



Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 a che i dati personali raccolti in relazione al presente accordo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo stesso.

Articolo 14 – Modifiche e integrazioni

Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo di Intesa dovrà essere stipulata in forma scritta.

Articolo 15 – Foro competente e legge applicabile

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo, le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.

Art. 16 – Negoziazione

Le parti riconoscono che il testo del presente atto è frutto di specifica negoziazione tra le stesse e pertanto riconoscono che ad esso non si applica l'art. 1341 c.c.

Art. 17 – Normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche

La GE.S.A.C. S.p.A. dichiara di adottare il modello di cui alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001 e di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del citato decreto.

Il Museo di Capodimonte dichiara di conoscere le disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001 e di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del citato decreto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, 20/12/2019

Per il Museo di Capodimonte:

il Legale rappresentante

Sylvain Bellenger



Per la Società GE.S.A.C. S.p.A.:

il Legale rappresentante

Roberto Barbieri

